

DELIBERA N. 438/11/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' GRUPPO ADN ITALIA S.R.L.
UNIPERSONALE (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE "CALABRIA TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N.545, CONVERTITO
CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650**

(F. 54/11/FB – CRC)

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante "*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*";

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito della Regione Calabria;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

RILEVATO che il Comitato regionale per le Comunicazioni Calabria, a seguito della segnalazione di un telespettatore ha accertato, in data 9 marzo 2011, la violazione del disposto contenuto nell’articolo 1, comma 26, del decreto legge n. 545/96, come convertito dalla legge n. 650/96 e dell’articolo 5 ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Gruppo ADN Italia S.r.l. unipersonale, con sede in Lamezia Terme, via Pier Santi Mattarella n. 75, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Calabria tv*”, per la trasmissione di servizi di tipo interattivo “*audiotex*” tra le ore 08:04 e le ore 08:19;

VISTO l’atto CONT./CALABRIA TV/4/11/Zag, datato 11 marzo 2011 e trasmesso in pari data per la notifica - con il quale veniva contestata alla suddetta società la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge n. 545/96 come convertito dalla legge n. 650/96, nonché dell’articolo 5 ter, comma 6, della delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP, per la trasmissione, in data 20 febbraio 2011, di propaganda di servizi di tipo interattivo “*audiotex*” tra le ore 08:04 e le ore 08:19 nell’ambito del programma “*Sexy Bar*”;

VISTA la nota del 25 marzo 2011 (pervenuta al Consiglio Regionale Calabria in data 31 marzo 2011 - prot. n. 16081), con la quale la società Gruppo ADN Italia S.r.l. ha chiesto audizione presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria rappresentando che:

- per un problema tecnico dovuto ad assenza di segnale per un improvviso abbassamento di tensione causato da un forte temporale, la regia automatica ha mandato in onda, come tampone, una programmazione diversa da quella prevista irradiando il programma “*Sexy bar*” che viene normalmente trasmesso nella fascia oraria notturna;

- il guasto è stato prontamente segnalato al tecnico reperibile che si è recato tempestivamente presso gli studi televisivi ripristinando la normale programmazione;

- la messa in onda del programma promozionale oggetto di contestazione è avvenuta per causa fortuita indipendente dalla volontà della società, che si è diligentemente e tempestivamente attivata per porre fine all’inconveniente;

- l’emittente è ligia e corretta per quel che riguarda il rispetto degli obblighi di programmazione ed in tanti anni di attività è la prima volta che incorre in una violazione per un errore tecnico indipendente dalla propria volontà;

-l'emittente si sta adoperando fattivamente con la società fornitrice dell'hardware e del software per sviluppare aggiornamenti tecnici che possano evitare il ripetersi di errori;

VISTA la nota pervenuta al Consiglio Regionale della Calabria in data 9 maggio 2011 (prot. n. 24307) con la quale la società Gruppo ADN Italia S.r.l. ha espresso formale rinuncia all'audizione richiesta rimettendosi al contenuto delle giustificazioni di cui alla citata nota del 25 marzo 2011;

RILEVATO che il Comitato regionale per le Comunicazioni della Calabria ha proposto, con note del 13 aprile 2011 (pervenuta all'Autorità il 19 aprile 2011 – prot. n. 17949) e del 9 maggio 2011 (pervenuta all'Autorità in data 17 maggio 2011 – prot. n. 23928) l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell'emittente rappresentando che:

- in seguito all'analisi delle memorie difensive si è provveduto a verificare che quanto dichiarato dall'emittente (orari e avvicendamento di spezzoni di trasmissioni) corrispondesse al vero;

- per verificare l'eventuale reiterazione della violazione si è proceduto a prendere visione delle registrazioni relative ai due giorni precedenti e successivi al 20 febbraio 2011 nonché a visionare la programmazione delle due domeniche precedenti e successive a detta data appurando che il programma oggetto di contestazione è stato mandato in onda solo nel giorno segnalato;

- appare verosimile che si sia trattato di un disguido tecnico, posto che non è dato vedere uno specifico interesse dell'emittente alla messa in onda del programma in questione, nell'ora e giorno indicati in atti;

- l'emittente non ha finora commesso altre violazioni;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato regionale per le Comunicazioni della Calabria, considerata la natura obiettiva dell'illecito compiuto, non può trovare accoglimento in quanto:

- grava sull'emittente l'obbligo di non propagandare servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* (quali “linea diretta” conversazione, “messaggerie locali”, “chat line”, “one to one”, “hot line”) nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00;

- la circostanza che si sia trattato di un errore dovuto ad un problema tecnico verificatosi a seguito di un evento meteorologico imprevedibile ed estraneo alla volontà dell'emittente non esclude la responsabilità della concessionaria giacchè grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

RITENUTO, come già espresso nel citato atto CONT./CALABRIA TV/4/11/Zag dell'11 marzo 2011, che la norma di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge n. 545/96, come convertito dalla legge n. 650/96 è prevalente e assorbente rispetto alla norma di cui all'articolo 5ter, comma 6, della delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP, che ha introdotto una misura regolamentare meramente attuativa, in materia di beni e servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici e assimilabili, del più generale divieto di fascia oraria per la trasmissione della propaganda di servizi *audiotex* e *videotex* disposto dalla legge n. 650/96;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Gruppo ADN Italia S.r.l. unipersonale, con sede in Lamezia Terme, via Pier Santi Mattarella n. 75, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva operante in ambito locale "Calabria Tv", la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 26, del decreto legge n. 545/96 come convertito dalla legge n. 650/96;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80) prevista per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 650/96 dall'articolo 51, comma 2, lettera c) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, se essa deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella violazione di una disposizione diretta a garantire l'osservanza della disciplina in materia di propaganda di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo nell'interesse degli utenti, soprattutto minori, si prende atto della diminuita potenzialità lesiva in considerazione del tempo di diffusione del programma vietato (prima mattina di giorno festivo);

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che i messaggi promozionali di servizi *audiotex* sono andati in onda per causa non prevedibile e per motivi indipendenti dalla volontà dell'emittente e che quest'ultima si è attivata con ogni mezzo disponibile per eliminare tempestivamente il guasto che ha determinato la messa in onda del programma oggetto di contestazione;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Gruppo ADN Italia S.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società Gruppo ADN Italia S.r.l. unipersonale con sede in Lamezia Terme, via Pier Santi Mattarella n. 75, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva operante in

ambito locale “*Calabria Tv*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30), per la violazione dell’articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.438/11/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.438/11/CONS*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

